

STATUTO

POLVERE DI STELLE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA ELENA
FIORETTI 11

Numero REA: MC - 176345

Codice fiscale: 01729990430

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, ancorchè monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.";

4) di aggiornare lo Statuto sociale per quanto riguarda il riferimento al "libro soci", così come proposto dal presidente.

Il Presidente richiede quindi a me Notaio di allegare al presente verbale lo statuto sociale nella versione aggiornata.

Aderendo a tale richiesta io Notaio lo allego al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa della comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore diciotto e minuti zero.

Quest'atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su pagine sette e quanto fin qui dell'ottava di due fogli, viene letto da me Notaio alla comparente che lo approva e sottoscrive come per legge, essendo le ore diciotto e minuti cinque.

FIRMATI:

ELISA SCARDIGLI

VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO

ALLEGATO "A"

REPERTORIO N. 54.838

RACCOLTA N. 17.079

STATUTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"M.S. GROUP S.R.L."**.

Art. 2 Sede

La sede sociale è nel Comune di San Miniato.

Art. 3 Attività

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la riparazione, la vendita (compresa l'importazione e l'esportazione) ed il noleggio di carrelli elevatori, macchine ed apparecchi di sollevamento e movimentazione, di macchinari agricoli nonchè di tutte le macchine industriali e le attrezzature relative;
- la sublocazione di carrelli in leasing;
- il noleggio di piattaforme e carrelli con operatore;
- la riparazione meccanica di autoveicoli in genere;
- la vendita di ricambi relativi a tutti i macchinari ed impianti sopra indicati;
- la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti i beni sopra riportati.

Inoltre, la società può svolgere le seguenti attività:

Analisi dei bisogni, progettazione, organizzazione, docenza e coordinamento percorsi di istruzione, attività formative in genere e formazione professionale ad imprese, enti, pubblici e privati.

Informazione, formazione professionale nei seguenti principali settori (non esaustivi): scolastico, agricolo, civile, industriale, siderurgico, marino e navale ed attività a rischio rilevante.

Addestramento all'uso pratico di attrezzature, impianti, macchine, dispositivi di protezione individuale, nei seguenti principali settori (non esaustivi): Scolastico, agricolo, civile, industriale, siderurgico, marino e navale ed attività a rischio rilevante.

Attività di formazione per adulti, formazione professionale ed apprendimento in tutto l'arco della vita e "Lifelong learning".

Attività e servizi di formazione ed orientamento di primo e secondo livello.

Aggiornamento professionale in genere.

Assistenza e consulenza ai fabbisogni educativi, di istruzione e formazione professionale.

Progettazione, realizzazione, assistenza e consulenza in materia di percorsi e modelli di apprendimento innovativi. Progettazione, realizzazione, assistenza e consulenza in materia di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. Analisi, valutazione e Certificazione delle competenze. Valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti e dei lavoratori.

Attività di Orientamento e tutorato.

Elaborazione e/o produzione di materiale informativo, elaborazione di prove scritte, orali e pratiche.

Attività di studio e ricerca percorsi di istruzione, educativi e professionali di tipo innovativo in funzione dello stato di avanzamento della tecnica ed in funzione delle richieste dei clienti.

Collaborazione con Enti, pubblici e privati nella progettazione, organizzazione, coordinamento e docenza in ambito della formazione e addestramento professionale. Assistenza alle imprese nella gestione e finanziamento di progetti e pratiche legate ad adempimenti di legge.

Servizi di assistenza e consulenza ad imprese, enti, pubblici e privati in materia di ingegneria, ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei seguenti principali settori (non esaustivi): militare, agricolo, civile, industriale, siderurgico, aviazione, marino e navale ed attività a rischio rilevante.

Assistenza e consulenza in materia di prevenzione degli incendi nei seguenti principali settori (non esaustivi): militare, agricolo, civile, industriale, siderurgico, aviazione, marino e navale ed attività a rischio rilevante. Assistenza e consulenza in materia dei sistemi di gestione di qualità, sicurezza ed ambiente nei seguenti principali settori (non esaustivi): militare, agricolo, civile, industriale, siderurgico, aviazione, marino e navale ed attività a rischio rilevante.

Assistenza e Consulenza in materia di rispondenza alle norme europee ed internazionali di impianti industriali, macchine, componenti meccanici, dispositivi di protezione individuale, nei seguenti principali settori (non esaustivi): agricolo, civile, industriale, side-

urgico, aviazione, marino e navale ed attività a rischio rilevante. Assistenza e consulenza ad imprese ed enti pubblici e privati, in relazione agli adempimenti in materia di tutela della privacy e protezione dati, compresa la connessa attività di formazione per operatori e soggetti interessati. Progettazione e realizzazione di corsi di formazione in modalità e-learning e loro commercializzazione. La società per il migliore svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale potrà compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, comprese l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; concedere fidejussioni, garanzie reali e/o personali, anche per obbligazioni di terzi; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento anche agevolato con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese affini nei limiti consentiti dalle leggi vigenti; costituire consorzi e/o raggruppamenti di imprese. E' esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Art. 4 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 5 Versamenti e finanziamenti dei soci

1 I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio.

2 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 6 Durata della società

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata dall'assemblea dei soci.

art. 7 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Per il trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi, occorre il consenso espresso per iscritto da parte di tutti i soci.

art. 8 Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti

riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;

3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

3. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano **più della metà** del capitale sociale e devono essere adottate con deliberazione assembleare.

4. Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5. Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

art. 9 Procedimento assembleare

1. Convocazione dell'assemblea

1. 1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purchè in Italia. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante presso il registro imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente presso il registro imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento).

1. 2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

1. 3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente

costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

2. Presidenza dell'assemblea

2. 1. La presidenza dell'assemblea compete all'amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o alla persona comunque designata dall'assemblea medesima.

art. 10 Amministrazione

1. La società è amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri.
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

2. Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

3. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza indicazione, si intende costituito un consiglio.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Al momento della nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, questi durano in carica fino a revoca o dimissioni. Sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

5. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno due amministratori;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti

dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente.

g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

6. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale; tale accantonamento può avvenire anche a mezzo della stipulazione di polizza assicurativa di tipo previdenziale da parte della società ed a favore dei soci amministratori.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

art. 11 Rappresentanza

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

2. Quando la società è amministrata da un amministratore unico questi ha la rappresentanza della società.

3. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro attribuiti.

4. Quando la società è amministrata da più amministratori - in via non collegiale - la rappresentanza spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente in base a quanto deciso in sede di nomina.

5. La rappresentanza sociale spetta inoltre ai direttori, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 12 Organo di controllo

Può prevedersi, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo (collegiale o monocratico) o di un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, ancorchè monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 13 Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, corredato della documentazione richiesta dalla legge, deve essere presentato ai soci a cura dell'organo amministrativo me-

dante deposito presso la sede sociale entro il termine di centoventi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge. In tale ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare ai soci, nei modi previsti dalla legge, le ragioni della dilazione.

2. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio fissando un termine per la riunione non inferiore a quindici giorni dal deposito di cui sopra e, ove occorra, una seconda riunione entro il termine massimo di trenta giorni dalla medesima data.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci come segue:

- Scardigli Elisa una quota pari al 20% (venti per cento);
- Morelli Federico una quota pari al 20% (venti per cento);
- Scardigli Simone una quota pari al 15% (quindici per cento);
- Quagli Stefano una quota pari al 15%;
- Biagioni Giacomo una quota pari al 15%;
- Nacci Alberto una quota pari al 15%.

Art. 14 Recesso

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dalla legge, dovrà essere spedita all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Art. 15 Unico Socio

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.
2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 16 Disposizione finale

Si precisa che il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta presso il registro imprese.

FIRMATI:

ELISA SCARDIGLI

VINCENZO VETTORI NOTAIO

VI E' IL SIGILLO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante